

## APPLICAZIONE EVR 2023

*(circolare illustrativa a cura del Servizio sindacale di ANCE Brescia)*

Con circolari del 15 dicembre 2022 e del 24 marzo 2023, ANCE Brescia ha provveduto a illustrare i contenuti del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro firmato dalla stessa ANCE con le Segreterie delle Organizzazioni sindacali di categoria FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL.

Con la presente, invece, l'Associazione vuole diramare alle imprese i chiarimenti applicativi della disciplina dell'EVR da riconoscersi ai dipendenti, nel corso del 2024, in considerazione del positivo andamento congiunturale del settore delle costruzioni a Brescia, come registrato a consuntivo 2023 sulla base dei parametri definiti dal predetto CCPL.

Nel contempo, verranno illustrate alcune modifiche alla disciplina contrattuale apportate dalle firmatarie del CCPL, sulla scorta della valutazione congiunta fatta dell'esperienza precedente: in particolare, riguardo con riferimento ai mesi di competenza delle retribuzioni interessate dall'EVR.

### Le principali novità rispetto all'anno precedente

Le Parti sociali hanno convenuto sull'opportunità di una semplificazione del meccanismo di corresponsione dell'EVR che si è tradotto in una nuova tempistica sia nell'accantonamento (per gli operai) che nella corresponsione (per gli impiegati) dell'EVR stesso.

Dalle sei rate dell'anno scorso, le Parti hanno concordato una rateazione su due tranches – la prima legata al parametro "ore denunciate", la seconda al parametro "volume di affari IVA" - da corrispondersi, rispettivamente, in occasione delle retribuzioni di competenza dei mesi di aprile e settembre 2024.

Inoltre, sussistendone le condizioni individuali di ciascun lavoratore interessato, l'EVR è soggetto, quest'anno, al trattamento fiscale della cd. "detassazione", come più oltre meglio precisato.

### L'esito della verifica a livello provinciale riferita al 2023

Con riferimento all'anno 2023, CAPE ha provveduto ad informare le Parti sociali delle risultanze positive di tutti i quattro parametri rappresentati da

- 1) Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia;
- 2) Monte salari denunciato alla medesima Cassa;
- 3) Ore denunciate alla CAPE, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- 4) Numero delle notifiche preliminari ricevute, nell'anno, per il tramite dell'applicativo GE.CA., da CAPE.

Pertanto, con verbale di esame congiunto sottoscritto il 18 marzo 2024, ANCE Brescia, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL si sono date reciprocamente atto, viste le predette risultanze, della erogazione nella misura massima a livello provinciale, dell'EVR riferito all'anno 2023.

Resta onere della singola impresa procedere alla necessaria verifica della sussistenza, o meno, dei due ulteriori parametri da controllare a livello aziendale (v. infra).

Importo teorico dell'EVR secondo l'inquadramento professionale del lavoratore

In via preliminare, ricordiamo che, secondo le previsioni di cui al CCPL 30 novembre 2022, l'importo dell'EVR è pari al 4% dei minimi in vigore al 1° settembre 2020.

L'andamento positivo di tutti i quattro parametri fa sì che l'importo teorico spettante al lavoratore vada individuato, sulla base del suo inquadramento contrattuale, nei valori riportati nelle tabelle che seguono:

<u>Operai</u>	<u>Minimi orari al 1-09-2020</u>	<u>Importo lordo orario EVR</u> <i>(4% dei minimi orari di settembre 2020)</i>
IV livello	7,25 €	0,29 €
Specializzato	6,73 €	0,27 €
Qualificato	6,06 €	0,24 €
Erogazione EVR agli operai Comune	5,18 €	0,21 €
<u>Impiegati</u>	<u>Minimi al 1-09-2020</u>	<u>Importo lordo mensile</u>
1 <sup>a</sup> car. Super	1.790,71 €	71,63 €
1 <sup>a</sup> cat.	1.611,63 €	64,47 €
2 <sup>a</sup> cat.	1.343,02 €	53,72 €
Ass. tecnico	1.253,51 €	50,14 €
3 <sup>a</sup> cat.	1.163,96 €	46,56 €
4 <sup>a</sup> cat.	1.047,57 €	41,90 €
4 <sup>a</sup> cat. – primo impiego	895,36 €	35,81 €

Anche per il 2024, resta confermata la situazione di fatto, già registratasi nell'anno precedente, a fronte della quale resta a carico impresa l'onere di calcolare l'importo dell'EVR dovuto a ciascun lavoratore, moltiplicando il valore teorico riportato nella Tabella di cui sopra per il numero di ore denunciate al sistema delle Casse Edili riferite al medesimo lavoratore, sulla base delle quali è stato determinato l'accantonamento 2023 dei ratei di GNF (Gratifica Natalizia e Ferie) spettanti allo stesso.

Modalità della verifica a livello aziendale

Come espressamente previsto dal CCPL, la determinazione dell'EVR realmente spettante al lavoratore vive di due fasi distinte perché, oltre al già illustrato andamento dei parametri a livello territoriale, occorre avere riguardo anche alla situazione della singola impresa.

In effetti, pur essendo stato riscontrato dalle Parti sociali, la sussistenza, a livello provinciale, dei presupposti per l'erogazione dell'EVR, ogni impresa dovrà verificare, nel proprio livello aziendale, l'andamento positivo, o meno, dei due successivi parametri individuati dalla contrattazione collettiva, ossia:

- il numero di ore denunciate dall'impresa in Cassa Edile, al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- il volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Attraverso tale verifica, l'impresa potrà stabilire se dovrà erogare, secondo le modalità più sotto definite, l'Elemento Variabile della Retribuzione:

- nella misura piena definita a livello provinciale, qualora entrambi i suddetti parametri aziendali risultassero positivi rispetto al triennio immediatamente precedente;
- nella misura del 50% dell'importo fissato a livello provinciale, qualora solo uno dei suddetti parametri aziendali risultasse positivo.

Per quanto ovvio, ricordiamo, per completezza, che, qualora entrambi i parametri aziendali risultassero pari o negativi nel confronto triennale, l'impresa non sarà tenuta ad erogare l'EVR.

## **OPERAI**

### Modalità di accantonamento degli importi loro spettanti presso Cassa Edile

Come detto, l'avvenuta verifica, dell'andamento incrementale di tutti i quattro parametri sopra definiti e il riscontro, tramite l'attività di CAPE, dell'aumento nelle ore complessivamente denunciate dalla singola impresa comporta la certezza dell'erogazione dell'EVR da parte del datore di lavoro, in presenza delle positive risultanze anche di uno o di entrambi i parametri aziendali, secondo quanto di seguito illustrato..

### Andamento positivo del numero di ore denunciate dalla singola Impresa in Cassa Edile

In tale situazione, l'impresa è tenuta ad iniziare ad accantonare in CAPE metà del valore dell'EVR ottenuto moltiplicando il valore orario determinato a livello provinciale (vedasi Tabella riportata a pag. 2) per le ore utili all'accantonamento GNF 2023 del lavoratore interessato.

L'accantonamento della prima metà dell'importo dell'EVR, correlata all'incremento delle ore complessivamente denunciate presso CAPE dalla singola impresa, dovrà avvenire unitamente alla retribuzione (e alla conseguente denuncia in CAPE) di competenza del mese di aprile 2024.

### Andamento positivo del volume di affari ai fini IVA

Qualora, poi, venga verificato l'andamento positivo del secondo parametro aziendale, quello inerente il volume d'affari ai fini IVA, l'impresa procederà con l'accantonamento della seconda metà del valore dell'EVR ottenuto moltiplicando il valore orario determinato a livello provinciale (vedasi Tabella di pag. 2) per le ore utili all'accantonamento GNF 2023 del lavoratore interessato

Tale ulteriore accantonamento va effettuato unitamente alla retribuzione (e alla conseguente denuncia in CAPE) di competenza del mese di settembre 2024.

### Erogazione degli accantonamenti da parte di CAPE

Cassa Edile provvederà alla corresponsione ai singoli interessati di quanto accantonato dalle imprese a titolo di EVR secondo le modalità e le tempistiche in uso per il pagamento delle Ferie e della Gratifica Natalizia. Viene espressamente convenuto e confermato che la Cassa Edile sarà tenuta ad erogare l'EVR soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme nette dovute al lavoratore a titolo di EVR: di conseguenza, la Cassa non sarà tenuta, per esplicita volontà delle Parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'impresa.

### **IMPIEGATI**

#### Modalità di corresponsione dell'EVR

il CCPL prevede che, per gli impiegati in forza, l'EVR sia riconosciuto direttamente dall'impresa.

In tal caso, l'impresa dovrà riconoscere all'interessato tante quote mensili dell'EVR calcolato tenendo conto della verifica in sede provinciale e in sede aziendale quanti sono i mesi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l'impresa stessa nel 2023, per un massimo di 12 mesi.

Una volta verificato l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, ovvero, nel caso di impresa con alle dipendenze solo impiegati, alle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro, l'impresa verserà il 50% dell'EVR spettante al lavoratore in occasione della corresponsione della retribuzione di competenza del mese di aprile 2024.

Qualora venga verificato l'andamento positivo del secondo parametro aziendale, l'impresa procederà a versare il 50% dell'EVR connesso a tale parametro, unitamente alla retribuzione di competenza del mese di settembre 2024.

Nel caso di cessazione dell'impiegato nel corso dell'anno di erogazione, l'impresa procederà a versare l'importo totale residuo in un'unica soluzione, unitamente alle spettanze di fine rapporto.

#### Indicazioni comuni per operai e impiegati: adempimenti contributivi e fiscali (detassazione)

A differenza di quanto indicato con riferimento all'EVR accantonato nel corso del 2023, sussistono i presupposti, anche sulla scorta delle indicazioni associative diramate da ANCE nazionale sul punto, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Per quanto concerne i lavoratori inquadrati quali operai, ricordiamo e confermiamo che le trattenute contributive e fiscali sulle somme oggetto di accantonamento rimangono a carico del datore di lavoro che vi adempie secondo la normativa ordinaria, ossia nel rispetto del principio di cassa, anche per il profilo contributivo, trattandosi di emolumenti ultramensili.

L'accantonamento verso Cassa Edile dell'EVR sarà quindi operato sull'importo dello stesso al netto dei contributi previdenziali e delle trattenute fiscali calcolate, queste ultime, avuto riguardo al rispetto delle condizioni individuali che regolano la cd. "detassazione" (il lavoratore interessato deve essere stato, nel 2023, titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 80.000,00 e il limite annuo complessivo delle retribuzioni detassabili non può eccedere euro 3.000,00).

Per i lavoratori inquadrati quali impiegati, invece, nei cedolini paga riferiti ai mesi di corresponsione dell'EVR, l'importo lordo di quest'ultimo entra nell'imponibile previdenziale ordinario ma, poi, verrà tassato secondo il sistema della già citata "detassazione", in presenza della già indicate condizioni individuali.

Al riguardo segnaliamo che il CCPL è stato tempestivamente depositato da ANCE Brescia, sia ai fini della “detassazione” che a quelli della “omnicomprensività”, in data 16 dicembre 2022, vedendosi assegnato il codice contratto 20221216170418271. Per motivi prudenziali, ANCE ha depositato anche il verbale di accordo del 18 marzo scorso, a cui il sistema ministeriale ha assegnato il codice contratto 20240322175801546.

#### Rinvio alle circolari precedenti

Per quanto non espressamente indicato qui, restano confermate le indicazioni diramate con le circolari indicate all’inizio della presente.

Nel fare rinvio alla stessa, in particolare a quella datata 24 marzo 2023, resta confermato che il Servizio Sindacale di ANCE è a disposizione delle imprese e dei loro consulenti per ogni ulteriore approfondimento si rendesse necessario.

#### CONTATTI

Stante l’importanza dell’EVR e la sostanziale novità della relativa disciplina per la Provincia di Brescia, le imprese iscritte in CAPE che avessero necessità di ulteriori chiarimenti per tutto quanto non previsto nella presente circolare (casi particolari, lavoratori cessati) sono pregate di prendere contatti con i funzionari del Servizio sindacale di ANCE Brescia, Dottor Francesco Zanelli e Dottoressa Sara Zoni, reperibili al numero di telefono 030-399.133 ovvero ai rispettivi indirizzi e-mail ([francesco.zanelli@ancebrescia.it](mailto:francesco.zanelli@ancebrescia.it); [sara.zoni@ancebrescia.it](mailto:sara.zoni@ancebrescia.it)), che sono fin d’ora a disposizione per supportare le predette imprese nella corretta interpretazione e nella conseguente applicazione del testo contrattuale.

Per gli iscritti all’Ordine dei Consulenti è, altresì, disponibile la casella di posta elettronica [sportello.consulenti@ancebrescia.it](mailto:sportello.consulenti@ancebrescia.it) aperta per agevolare il contatto fra il mondo dei professionisti e l’Associazione, nell’interesse delle imprese edili assistite da entrambi, alla luce del Protocollo di collaborazione rinnovato il 21 marzo scorso.